

Proroga dei termini di accertamento e riscossione

di [Maurizio Villani](#), [Claudio Sabbatini](#)

Publicato il 6 Febbraio 2021

Proroga dei termini di accertamento e riscossione: la nuova sospensione opera fino al 28 febbraio 2021 (e il pagamento si effettua al 31 marzo 2021). Facciamo il punto della situazione aggiornata....



Sospensione dei versamenti e nuove proroghe dei termini di accertamento e riscossione

Il [DI 30 gennaio 2021, n. 7](#) (in GU 30 gennaio 2020, n. 24), motivato dal persistere dell'emergenza sanitaria (ed economica) da Covid-19, ha previsto la proroga al **28 febbraio 2021** della sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo che è iniziato l'8

marzo 2020.

La proroga, che viene operata mediante una modifica all'articolo 68, [DI 18/2020](#) (Decreto Cura Italia) e all'articolo 157, [DI 34/2020](#) (Decreto Rilancio), riguarda i versamenti di entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, DI 78/2010.

Si tratta degli avvisi di addebito Inps, degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali (secondo il discutibile orientamento dell'agenzia delle Entrate la sospensione non riguarda gli avvisi di accertamento dalla stessa emanati, come indicato dalla Cm 20 marzo 2020, n. 5/E), degli accertamenti doganali, delle ingiunzioni fiscali.

L'intervento normativo interviene dopo l'emanazione del [D.L. n. 3 del 15 gennaio 2021](#) che aveva prorogato i termini al 31 gennaio 2021: entrambi i decreti legge sono «*interlocutori*», in attesa che l'annunciato decreto «*Ristori 5*» introduca disposizioni più durature.

Poiché il citato articolo 68 dispone che «*i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*», consegue che il pagamento dei versamenti scaduti nell'anzidetto periodo di sospensione slitta al 31 marzo 2021.

Non necessariamente, entro fine marzo, occorre pagare tutto, in quanto **rimane ferma la possibilità di chiedere la dilazione (rateazione) in costanza dei requisiti di legge.**

NdR: Sull'argomento vedi anche:

[Accertamenti 2015: un mese in più per le notifiche](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione: slittamento notifiche per cartelle esattoriali](#)

Sospensione delle rate di dilazione dei ruoli

Sono altresì sospese le rate da dilazioni dei ruoli ai sensi dell'articolo 19, Dpr 602/1973 che scadono nel medesimo periodo (anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 2021).

In questo senso si sono espresse le FAQ diramate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione alla precedente proroga dal 31 gennaio 2021 (DI 3/2021).

Esaminiamo più in dettaglio:

Atti di accertamento

Gli **atti di accertamento**, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Rimane fermo che l'emissione dell'atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

È il caso degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap relativi all'annualità 2015 (o annualità 2014 in ipotesi di omessa dichiarazione; cfr. articoli 43, Dpr 600/1973 e 57, Dpr 633/1972 nella versione ante legge 208/2015) la cui decadenza era fissata al 31 dicembre 2020.

In tali casi la notifica degli atti, emessi entro la predetta data, può essere effettuata tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Avvisi bonari

Sono prorogati i termini per l'emissione degli **avvisi bonari** da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione Iva e controllo formale (nonché di altri atti, come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche).

Questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022; ora si posticipa il termine prevedendo che l'emissione avverrà tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (articoli 157, comma 3, DI 34/2020).

Conseguentemente anche i termini di decadenza per la **notificazione delle cartelle di pagamento** sono prorogati, precisando che la proroga è di 14 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018 e 2017.

Pertanto, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella a seguito del controllo automatizzato da articolo 36-bis, Dpr 600/1973 scade il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021), mentre per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella a seguito di controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter, Dpr 600/1973 scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).

Resta ferma la previsione dell'articolo 1, [DI 129/2020](#) che interviene sull'articolo 68, comma 4-bis, lettera b), ultimo periodo del DL 18/2020), secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022 (applicandosi l'articolo 12, comma 2, dlgs 159/2015).

Atti e provvedimenti adottati e adempimenti svolti dall'agente della riscossione dall'1/1/2021 al 15/1/2021

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti.

Pignoramento salari e stipendi

Con una modificata operata all'articolo 152, DI 34/2020, sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 (in luogo del 31 gennaio 2021) i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (lo stesso dovrebbe valere per le altre **misure cautelari**, come il fermo e l'ipoteca).

Misure in ambito penitenziario

Sono previste misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario.

A cura di Claudio Sabbatini e Maurizio Villani

Sabato 6 febbraio 2021